



Comune di Luserna – Kamou vo Lusérn
Provincia di Trento
Piazza Marconi, 2 - C.A.P. 38040
Tel. 0464/789714 - Fax 0464/789642
Codice Fiscale 80004770220 e P. IVA 00452400229
E-mail: protocollo@kamou.lusern.it PEC:
comune@pec.comune.luserna.tn.it
www.comune.luserna.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15
del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.).

L'anno duemilaventitré, addì 23 del mese di giugno alle ore 19.30 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale.
La seduta si svolge in modalità in presenza e in videocollegamento.

All'appello nominale sono presenti, i Consiglieri signori:

NICOLUSSI ZAIGA Gianni - Sindaco
CASTELLETTI Giacomo - Vicesindaco
NICOLUSSI CASTELLAN Giorgio
NICOLUSSI CASTELLAN Giulia
NICOLUSSI CASTELLAN Luigi
NICOLUSSI GOLO Elena
NICOLUSSI MORO Giancarlo
NICOLUSSI MOZ Davide
NICOLUSSI MOZ CHELLE Katia - Assessore
NICOLUSSI NEFF Anna
NICOLUSSI PAOLAZ Nadia
ZOTTI Andrea

| Presenti | Assenti | |
|----------|--------------|----------------|
| | Giustificati | Ingiustificati |
| x | | |
| x | | |
| x | | |
| | x | |
| x | | |
| | x | |
| x | | |
| x | | |
| x | | |
| x | | |
| x | | |
| x | | |
| | x | |
| x | | |
| | x | |
| x | | |
| | x | |

Assiste e partecipa, il Segretario comunale reggente **dott. Giabardo Alberto.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Nicolussi Zaiga dott. Gianni**

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato,

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il bilancio previsionale finanziario è uno degli strumenti cardine dell'attività di programmazione finanziaria degli enti locali, propedeutico al raggiungimento degli obiettivi di mandato e programmatici dell'Amministrazione comunale.

Il bilancio così formato, è una declinazione puntuale degli indirizzi, delle linee programmatiche e negli obiettivi strategico-operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

La programmazione contenuta nel DUP e bel bilancio, discendono da linee programmatiche europee, di Governo, indirizzi provinciali e per il bilancio con specifico riferimento al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

La L.P. n. 18 del 2015 individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

A decorrere dall'anno 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini hanno adottato quindi gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 118 del 2011 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

L'art. 50 della L.P. n. 18 del 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che “*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*”.

Si specifica che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, in linea con le disposizioni statali, ha stabilito che il termine di approvazione del bilancio previsionale si allinei con le disposizioni statali in materia.

L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni e variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione. Si rappresenta che le tariffe dei servizi comunali, dei tributi locali e dei relativi regolamenti sono state approvate nei termini.

La Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “*Norme in materia di finanza locale*”, tra l'altro competente sulla materia di politica tariffaria dei Comuni, al suo art. 9bis, al comma 1, dispone che “*...gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b) *ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”*

Il successivo comma 1bis del medesimo articolo, prevede che “*a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione*”.

La legge 12 agosto 2016 n. 164 reca “*Modifiche alla Legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali*” e, in particolare, l'art. 9 della legge n. 243 del 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento di un saldo e di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. A seguito di svariate modifiche normative, in particolare in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto.

Pertanto, ai fini dell'equilibrio si fa riferimento quindi alle entrate finali ed alle spese finali, così come disposto dalla norma, aumentate dell'avanzo di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 30 di data 30 maggio 2023, ha provveduto ad approvare lo schema del bilancio previsionale finanziario 2023 – 2025 e di tutti i suoi allegati. Tale documento è stato sottoposto all'organo di revisione contabile, il quale ha espresso il proprio parere positivo.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 14 di data 23 maggio 2023, ha approvato il Documento unico di programmazione 2023 – 2025, quale documento fondamentale e propedeutico alla formazione del bilancio previsionale finanziario.

Si ravvisa ora la necessità di provvedere ad approvare il bilancio previsionale finanziario 2023 – 2025, dei suoi allegati e della relativa nota illustrativa, riservandosi eventuali modifiche tariffarie e conseguenti variazioni di bilancio a seguito dell'avverarsi delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9bis, comma 1 della L.P. 36/1993.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali*

al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n. 42)”; visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; visto il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; visto lo Statuto comunale;

visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;
- parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 1 (Nicolussi Moz Davide) , astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti su n. 8 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto analiticamente esposto nella premessa, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'Organo di Revisione ha reso parere favorevole, giusto art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e dall'art. 239 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;
3. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio da parte di questo Consiglio, la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli dirigenti, i quali saranno tenuti ad adottare i conseguenti atti gestionali;
4. di precisare altresì che la Giunta comunale provvederà ad approvare il PIAO;
5. IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 ed astenuti n. 0 , espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n. 9 presenti, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.,

6. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del DPreg. N.3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 2.7.2010 n. 104.
